



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MOROZZO

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P.12040 Tel.0171.77.20.01 Telefax 0171.77.24.77 Cod.Fisc.00511010043

Sito Web: www.comune.morozzo.cn.it

E-Mail: protocollo@comune.morozzo.cn.it

P.e.c.: comune.morozzo@multipec.it

Ordinanza n. 428

OGGETTO: Divieto di vendita, introduzione e/o trasporto di bottiglie, recipienti, contenitori in vetro utilizzati per il consumo itinerante su piazza Carlo Barbero durante lo svolgimento dei festeggiamenti patronali “San Magno 2026” nel periodo dal 24/07/2026 al 28/07/2026.

IL SINDACO

- Premesso che nel periodo dal 24/07/2026 al 28/07/2026 si svolgeranno in Morozzo, nella Piazza Carlo Barbero, i festeggiamenti patronali “San Magno 2026” consistenti in intrattenimento di carattere musicale e danzante e nell’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante;
- Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché al fine di evitare che nell’ambito della stessa si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti nonché per esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;
- Considerato che il trasporto e la detenzione di bottiglie, recipienti e contenitori in vetro all’interno dell’area interessata dai festeggiamenti costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l’incolumità pubblica sia a causa dell’abbandono dei contenitori vuoti direttamente sull’area pubblica, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000,

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione dei festeggiamenti patronali “San Magno 2026” che si svolgeranno nel periodo dal 24/07/2026 al 28/07/2026 in piazza Carlo Barbero, compresa l’area adibita agli spettacoli viaggianti, dalle ore 18:00 del giorno 24 luglio 2026 fino alle ore 02:00 del giorno 28 luglio 2026, CHE SIA FATTO DIVIETO A CHIUNQUE:

- 1- di introdurre e/o trasportare bottiglie, recipienti e contenitori in vetro utilizzati per il consumo itinerante;**
- 2- di vendere bevande in bottiglie, recipienti e contenitori in vetro.**

Resta consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori in vetro all’interno degli esercizi pubblici e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande si intende “la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico a tal fine autorizzata” (art. 2, comma 1, L.R. 38/2006).

DISPONE

- che il presente provvedimento venga notificato all'Associazione Turistica Pro Loco di Morozzo con sede in Morozzo, Via Bongioanni n. 4, sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Stazione Carabinieri di Morozzo
 - Questura di Cuneo
 - Prefettura di Cuneo
- che, del presente provvedimento, venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Morozzo e che lo stesso venga portato a conoscenza degli esercenti l'attività di somministrazione.

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Morozzo, 22 luglio 2026

IL SINDACO
COSTAMAGNA Sergio
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)